

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 20**

Riunione del 9 gennaio 2013

13.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Teresita Ciccone – atleta

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
 - Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
 - Avv. Francesca R. Pettinelli - Componente - Relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. dell'11 Dicembre 2012, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, sul seguente capo di incolpazione regolarmente contestato:

- TERESITA CICCONNE *“per la violazione del generale principio di lealtà e probità, per essersi, immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza della Commissione di Appello Federale, tesserata in data 12 maggio 2012 con la Società Libertas Canzano con sede in Teramo, nonostante avesse addotto quale motivo per l'invocato scioglimento, tra gli altri, l'iscrizione presso l'Università de L'Aquila, motivo addotto in maniera reiterata, scientemente e deliberatamente, anche innanzi ad organi Giurisdizionali della FIPAV (CTA in primo grado e CAF in secondo grado), inducendo così in errore i suddetti organi giurisdizionali che le concedevano lo scioglimento del vincolo dalla Società Azzurra Volley di Teramo. Con la contestata AGGRAVANTE di cui all'art. 49 lett. e) Reg. Giur.”.*

La CGN, in relazione al predetto capo di incolpazione, deliberava di procedere ai sensi dell'art. 73, 2° comma R.G., all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione della Sig.ra CICCONNE Teresita per la riunione del 9 gennaio 2013 alla quale, presente il Procuratore Federale, compariva personalmente l'incolpata, assistita dall'Avv. Mariasantina Matassa.

La Commissione Giudicante Nazionale,

letti gli atti ed esaminati i documenti, udita la relazione della Procura Federale che ha confermato le richieste di cui alla relazione ex art. 72 lett. c) Reg. Giur.,

OSSERVA

Con nota del 24 ottobre 2012 (n. prot/tess/rp/52605), l'Ufficio Tesseramento Atleti: 1) revocava *ex tunc* ai sensi dell'art. 28 R.A.T. l'omologa del tesseramento dell'atleta CICCONNE Teresita dalla Società Libertas Canzano; 2) disponeva il contestuale ripristino dell'atleta sul tabulato della Società Azzurra Volley; 3) trasmetteva gli atti anche alla Procura Federale per quanto di competenza.

In particolare l'Ufficio Tesseramento Atleti, ripercorrendo la vicenda tesserativa dell'atleta CICCONNE, deduceva di aver ricevuto dalla Procura Federale, un esposto da parte della Soc. Azzurra Volley Teramo (sodalizio dal quale la CICCONNE aveva ottenuto lo scioglimento del vincolo con pronuncia, da ultimo, della Corte Federale) con cui tale società aveva rilevato il comportamento antiregolamentare della odierna incolpata e consistito nella sua partecipazione ad alcune gare con la Società Libertas Pallavolo Canzano di Teramo. Tale circostanza, a detta del sodalizio, sarebbe stata in netto contrasto con le ragioni poste a fondamento della richiesta di scioglimento del vincolo da parte della CICCONNE, poi accolta.

Sulla base, quindi, della valutazione delle deduzioni svolte dalla Soc. Azzurra Volley Teramo, l'Ufficio Tesseramento Atleti adottava il predetto provvedimento di revoca dell'omologa del tesseramento, trasmettendo poi gli atti alla Procura Federale.

Quest'ultima, pertanto, investita del compito di individuare la eventuale sussistenza di condotte disciplinarmente rilevanti, deferiva la CICCONNE a questa Commissione per la

violazione del generale principio di lealtà e probità sportiva. Rilevava sostanzialmente che quest'ultima aveva richiesto ed ottenuto lo scioglimento del vincolo dalla Soc. Azzurra Volley Teramo, tra gli altri, per motivi di studio, dovendosi trasferire a L'Aquila, per poi tesserarsi con altro sodalizio (Libertas Pallavolo Canzano di Teramo) non de L'Aquila, bensì di Canzano (Teramo) e quindi dello stesso luogo in cui militava il sodalizio di provenienza e dal quale aveva ottenuto lo svincolo. L'essersi tesserata per una società avente parimenti sede in Teramo, nonostante le motivazioni addotte innanzi alla C.T.A. e seppure in forza di un provvedimento formalmente legittimo (da ultima la pronuncia della Corte Federale), costituiva un atto commesso dalla CICCONI in frode al principio generale di lealtà e probità sportiva in quanto *“tutto quel procedimento (da cui derivava l'iniziale provvedimento di scioglimento del vincolo) era già ab origine viziato da una falsa rappresentazione della realtà”*. Comportamento, questo, da ultimo aggravato dall'aver prodotto atti e documenti che, di fatto, avevano *“inquinato la prova richiesta per l'ottenimento dello svincolo”* e che quindi avevano indotto la C.T.A. e la C.A.F. ad adottare e confermare un provvedimento di svincolo che altrimenti non avrebbero assunto.

L'atleta CICCONI depositava quindi memorie difensive con le quali contestava gli addebiti mossi nei suoi confronti.

I fatti oggetto del presente procedimento, alla luce dell'istruttoria espletata dalla Procura Federale, non giustificano la richiesta sanzione disciplinare nei confronti dell'atleta CICCONI.

Mancano, infatti, ad avviso di questa Commissione, gli elementi per poter imputare alla stessa comportamenti antiregolamentari consistenti, in particolare, nell'aver commesso volontariamente un atto in frode al principio generale di lealtà e probità sportiva, inducendo di conseguenza in errore gli organi giurisdizionali della FIPAV.

Si rileva infatti, sulla base della relazione e del deferimento inoltrati a questa Commissione Giudicante Nazionale, che: 1) come indicato dalla Procura Federale il motivo studio (trasferimento di domicilio per l'iscrizione presso l'Università de L'Aquila) addotto dall'atleta CICCONI ai fini della concessione dello scioglimento del vincolo innanzi alla C.T.A., non era l'unico ma si inquadrava, piuttosto, in un contesto di doglianze formulate dall'atleta. Appare comunque doveroso precisare (pur non essendo circostanza rilevante nel presente procedimento) che la Soc. Azzurra Volley Teramo, così come emerge dagli atti, pur avendo ottenuto una rimessione in termini per costituirsi in tale sede (onde eventualmente contestare le deduzioni della CICCONI) è ivi rimasta contumace; 2) l'iscrizione presso l'Università de L'Aquila da parte della CICCONI è comunque in effetti avvenuta, posto che l'atleta ha dimostrato (esibendo anche l'originale del libretto universitario) di essere iscritta e di aver sostenuto proficuamente gli esami; 3) il provvedimento di scioglimento del vincolo è stato sottoposto alla valutazione di merito e di legittimità rispettivamente della Commissione d'Appello Federale e della Corte Federale (su istanza della Società Azzurra Volley Teramo, rimasta contumace innanzi alla C.T.A) che, quindi, ne hanno vagliato attentamente i presupposti regolamentari, per poi confermarlo.

Aggiungasi che non può considerarsi violazione del generale principio di lealtà e probità sportiva da parte della CICCONI l'essersi tesserata immediatamente dopo il provvedimento della Corte Federale (più precisamente il 12 maggio 2012) con la Società Libertas Canzano posto che, in virtù di tale decisione, l'atleta era pienamente legittimata a tesserarsi, in mancanza di indicazioni contrarie.

Inoltre, non può neanche escludersi che la Libertas Pallavolo Canzano di Teramo (a prescindere dalla dislocazione della propria sede) abbia consentito all'atleta di seguire gli allenamenti in modo più compatibile con i suoi impegni di studio.

Non si ravvisano, cioè, nel caso *de quo* condotte poste scientemente in essere dall'atleta per ottenere il provvedimento di svincolo.

Alla luce delle suddette osservazioni, avuto riguardo al deferimento sottoposto a questa Commissione, non può che rilevarsi la mancanza di prova sia in ordine alla effettiva volontà dell'atleta, volta a determinare un provvedimento di svincolo basato su presupposti insussistenti, sia in ordine alla inattendibilità (anche sopravvenuta) degli atti e dei documenti sulla base dei quali gli organi giurisdizionali della F.I.P.A.V. hanno fondato il proprio convincimento, inducendoli eventualmente in errore.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

Dispone il non luogo a sanzione nei confronti dell'atleta Teresita CICCONE.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai



Roma 31-01-2013